ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE
DEL 30 GIUGNO 1983 [1]

Cornelius Fabius
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 39/83 R

Nel procedimento 39/83 R,

CORNELIUS FABIUS, residente all'Aia, con l'avv. Eric Grabandt del foro dell'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, Centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe-II,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Hendrik van Lier, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

procedimento avente ad oggetto un'istanza di provvedimenti provvisori,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE

ha emesso la seguente

1 — Lingua processuale: l'olandese.

ORDINANZA

1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 15 marzo 1983, il richiedente ha proposto un ricorso con cui ha domandato alla Corte, in primo luogo di annullare la decisione 22 dicembre 1982 con cui la Commissione confermava la sua mancata ammissione alla prova orale del concorso COM/A/325 e, in secondo luogo, di dichiarare che la Commissione è tenuta ad indire, entro tre mesi dalla sentenza della Corte, una nuova prova intesa a valutare l'idoneità del ricorrente, o, perlomeno, che la Commissione è tenuta a dargli la possibilità di partecipare ad un prossimo concorso per l'assunzione di amministratori dei gradi 7 e 6 della categoria A, senza tener conto dei limiti d'età che saranno precisati nel bando di concorso.

2 Dal fascicolo di causa risulta che il richiedente aveva proposto la sua candidatura al suddetto concorso COM/A/325 ed aveva partecipato alla prova scritta, ma non era stato ammesso a partecipare a quella orale in quanto la commissione giudicatrice aveva ritenuto insufficienti i voti ottenuti nello scritto.

3 Con attò separato, registrato nella cancelleria della Corte il 20 aprile 1983, il richiedente ha proposto, ai sensi dell'art. 186 del Trattato CEE e dell'art. 83 del Regolamento di procedura, una domanda intesa a far «ingiungere alla Commissione, in via provvisoria, di autorizzare il richiedente a partecipare al resto del concorso COM/A/325 finché non sia intervenuta una pronunzia nel merito, o perlomeno, ingiungere alla Commissione, come provvedimento provvisorio, di imporre alla commissione giudicatrice del concorso COM/A/325 di autorizzare il richiedente a partecipare al resto del concorso generale COM/A/325 finché non sia intervenuta una pronunzia nel merito, precisando inoltre che, nel caso in cui la prova orale dia esito positivo, il richiedente dev'essere iscritto nell'elenco di riserva costituito o costituendo finché non sia intervenuta una pronunzia nel merito».

4 La Commissione conclude per il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.

5 Viste le osservazioni che le parti hanno presentato alla Corte, si deve constatare che il richiedente non ha addotto né circostanze comprovanti l'urgenza, né argomenti di fatto o di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto, ai sensi dell'art. 83, § 2 del regolamento di procedura.

6 Come ha osservato la Commissione, le prove del concorso di cui trattasi si sono già svolte tra il 4 novembre ed il 14 dicembre del 1982, e l'elenco di riserva è già stato steso. Ciò premesso, la domanda di essere autorizzato a partecipare al resto del concorso generale COM/A/325 è priva di oggetto.

7 Occorre quindi respingere la domanda di provvedimenti urgenti e riservare le spese.

Per questi motivi,

statuendo in via provvisoria,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE

così provvede:

1° **L'istanza di provvedimenti urgenti è respinta.**

2° **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, il 30 giugno 1983.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Terza Sezione

U. Everling